

FISCO NEWS AGOSTO 2013 Roma il 10/09/2013

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

ACCERTAMENTO

L'abuso del diritto richiede la prova del Fisco

In una recente sentenza della Cassazione chiarimenti sul riparto dell'onere probatorio

Il principio di divieto di **abuso di diritto** è stato creato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che lo ha mutuato dalle sentenze della Corte Ue, in materia di **imposta armonizzata**, e poi lo ha esteso all'ambito delle imposte dirette, come **derivazione** del principio di **capacità contributiva** di cui all'art. 53 della Costituzione. Si tratta, evidentemente, di uno strumento accertativo molto incisivo, atteso che prescinde, allo stato attuale, dai precisi **presupposti applicativi** che connotano ...

RISCOSSIONE

Abrogati i modelli INTRASTAT per i servizi ricevuti

La semplificazione si applica nei confronti di tutti i titolari di partita IVA, anche se non optano per la trasmissione quotidiana di fatture e corrispettivi

L'art. 50-*bis* del DL n. 69/2013, inserito in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, prevede, al quarto comma, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione dei **modelli INTRA 2-quater** e **INTRA 2-quinquies**, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi "generici" che i committenti italiani ricevono dai prestatori stabiliti in altri Paesi UE.

La **semplificazione** si applica anche se l'operatore nazionale **non ha optato** per la comunicazione quotidiana dei dati delle ...

IVA

Nuovo spesometro con esclusioni ampie

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La comunicazione «black list» confluisce dal 1° ottobre nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto

Il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013) contiene il **nuovo modello** di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle **operazioni rilevanti** ai fini IVA, di cui all'art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. "spesometro"), che dovrà essere presentato per l'anno 2012 entro il **prossimo 12 novembre** per i contribuenti mensili, ed entro il **21 novembre** per gli altri, recependo di fatto le semplificazioni preannunciate dall'Agenzia delle Entrate nel [comunicato stampa](#) del 3 luglio scorso.

Al pari di quanto accadeva con il "vecchio" spesometro, vi sono numerose operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione, in quanto già comunicate o conosciute dall'Amministrazione finanziaria.

L'elenco è contenuto nel punto 4 del provvedimento direttoriale del 2 agosto scorso, secondo cui rientrano in tale esclusione le seguenti operazioni:

- le **importazioni** (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato);
- le **esportazioni**, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8, lett. c) del DPR 633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione *ad hoc*;
- le **operazioni intracomunitarie** (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modello INTRA). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**obbligo** di comunicazione **sussiste** invece per le **cessioni interne** dei beni nell'ambito delle **triangolazioni comunitarie** (in qualità di primo cedente), di cui all'art. 58 del DL n. 331/93 (circ. Agenzia delle Entrate n. [24/2011](#), in quanto operazioni non incluse negli INTRA);
- le **operazioni** che **già** costituiscono **oggetto** di comunicazione all'Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.), di cui all'art. 7 del DPR n. 605/73;
- le operazioni di importo **almeno pari** a euro **3.600**, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini IVA, **non documentate da fattura**, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).

In merito alle descritte fattispecie di esclusione, si rendono opportune alcune osservazioni.

In primo luogo, nel nuovo spesometro **non sussiste** più l'**esclusione** delle operazioni effettuate con **controparti "black list"**, in quanto le stesse confluiscono obbligatoriamente, dal prossimo 1° ottobre 2013, nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto, che accoglie anche le operazioni in questione, e nel contempo "abroga" la comunicazione "black list". In altre parole, l'operazione costituisce un "*maquillage*", poiché le citate operazioni "black list" sono state **semplicemente spostate** da una comunicazione all'altra, ragion per cui resta ferma l'esclusione dall'obbligo di comunicazione, anche nel

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

“nuovo” spesometro, delle operazioni di **importo non superiore a 500 euro**, stabilita dall'art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012.

In secondo luogo, per quanto riguarda le **operazioni intracomunitarie**, si è detto che l'esclusione trova il suo fondamento nel contemporaneo **obbligo di inclusione** delle operazioni in parola negli elenchi INTRASTAT. L'art. 50-*bis* del DL n. 69/2013 (cd. decreto “Fare”) prevede l'eliminazione dell'obbligo di inclusione negli elenchi INTRA, a partire dal **1° gennaio 2015**, delle prestazioni di servizi generiche, di cui all'art. 7-*ter* del DPR 633/72, ricevute da committenti nazionali ed eseguite da prestatori soggetti IVA in altro Stato Ue. Conseguentemente, a partire dalla predetta data, tali operazioni dovrebbero essere incluse nel “nuovo” spesometro, altrimenti le stesse non verrebbero intercettate dall'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, in tale maniera si vanifica l'intento dell'art. 50-*bis* del DL n. 69/2013 che, come si legge nella rubrica dell'articolo stesso, è la **semplificazione** delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.

Locazioni immobiliari in corso al 26 giugno 2012

Pronto il modello per la comunicazione dell'opzione IVA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che istituisce il modello per esercitare l'opzione per l'imponibilità IVA relativa ai contratti di locazione degli alloggi sociali e dei fabbricati a uso abitativo, effettuati dalle imprese costruttrici o di ripristino, concessa dal decreto legge n. 1/2012 e n. 83/2013, con riferimento ai contratti già in corso alle rispettive date di entrata in vigore dei due provvedimenti.

Il nuovo modello potrà essere utilizzato per comunicare l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità ad IVA per i **contratti di locazione di fabbricati abitativi** effettuati da imprese costruttrici o di ripristino, **in corso di esecuzione al 26 giugno 2012**, e per i **contratti di locazione destinati ad alloggi sociali**, **in corso di esecuzione al 24 gennaio 2012**. Il modello, inoltre, può essere utilizzato per comunicare l'opzione qualora, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il **subentro di un terzo**, in qualità di locatore.

Si ricorda infatti che l'art. 57, comma 1, lettera a), D.L. n. 1/2012, e l'art. 9, D.L. n. 83/2013, hanno modificato il regime IVA relativo alle suddette tipologie di contratti.

Così come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E del 2013, tali tipologie contrattuali - in linea di principio esenti IVA - sono assoggettabili ad imposta a condizione che il locatore manifesti tale scelta nel contratto.

Nel caso in cui però si intendesse optare, relativamente alle tipologie contrattuali previsti dalla citata normativa, anche per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dei due provvedimenti, l'opzione deve essere esercitata, **alternativamente**:

- mediante un **atto integrativo del contratto**, da registrare corrispondendo l'imposta di registro nella misura di 67 euro;

- ovvero trasmettendo all'Agenzia delle Entrate il **modello “Opzione per l'imponibilità IVA dei contratti di locazione”**, approvato con il provvedimento del 29 luglio 2013.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Il modello si compone dei seguenti quadri:

- **quadro A “Estremi del contratto”**, nel quale sono contenuti i dati utili all'individuazione del contratto registrato (Codice ufficio, Anno, Serie, Numero, Sottonumero e ID telematico);
- **quadro B “Dati del locatore”**, in cui vanno indicati i dati del locatore che intende esercitare l'opzione per l'imponibilità ad IVA del contratto di locazione.

La presentazione del modello dovrà avvenire **esclusivamente in via telematica**, direttamente o per il tramite di professionisti e intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al provvedimento.

L'esercizio dell'opzione è **vincolante per tutta la durata residua del contratto**.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 29/07/2013, n. 2013/92492)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it